

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"Autismo Arezzo"

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 21 , si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Autismo Arezzo" ODV.

I soci che sono presenti in collegamento web, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Andrea Laurenzi, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Carmine Tabarro quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza in collegamento web di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie (in seconda convocazione qualunque sia il numero di presenti/collegati), dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Sono presenti su un totale di 68 associati i seguenti soci:

1. Andrea Laurenzi
2. Raffaella Macedonio
3. Rossana Barbi
4. Eva Lochli
5. Carmine Tabarro
6. Francesca Mugnaini
7. Antonella Della scala
8. Martina Bulletti
9. Fabio Cantelli

Andrea Laurenzi

Carmine Tabarro

Martina Bulletti

10. Monica Morelli

11. Pasquale Bianco

12. Roberta Maggi

13. Salvatore Mauro

14. Stefania Quaranta

15. Leidi Dervishi (delega a R. Macedonio)

16. Rosaria Coronato (delega a R.Macedonio)

17. Roberta Bruni (delega a R. Macedonio)

18. Raffaella Califano (delega a A.Laurenzi)

19. Paola Chimenti (delega a C. Tabarro)

20. Laura Riccarelli (delega a C.Tabarro)

21. Stefania Nepitella

L'elenco dei soci collegati on-line e le deleghe rilasciate dai soci rimangono agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.Approvazione del bilancio consuntivo 2021

2. previsionale 2022 e linee di lavoro

3. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

4. Trasformazione da "ODV" ad "APS"

5. Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Andrea Laurenzi

il quale illustra ai soci il rendiconto dell'esercizio 2021 e il previsionale del 2022. I soci approvano ad unanimità.

Andrea Laurenzi

blauer

blauer

Il Presidente passa ad illustrare la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per adeguarlo alla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

Il Presidente dà lettura del testo dello Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli modificati e fornisce le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Successivamente, il Presidente relaziona sull'opportunità di modificare la disciplina dell'Associazione da "ODV" in Associazione di Promozione Sociale, tenuto conto che l'associazione ha come scopo prevalente lo svolgimento di attività in favore dei propri associati e dei loro familiari.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, approva all'unanimità il nuovo Statuto sociale come modificato. Lo Statuto viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. L'assemblea approva altresì all'unanimità il mutamento di qualifica dell'associazione da ODV in APS Associazione Promozione Sociale.

Si delibera pertanto che l'Associazione Autismo Arezzo ODV avente sede legale in Arezzo alla via Duccio di Boninsegna 8 con C.F. 92082510519 assuma la nuova denominazione di ASSOCIAZIONE AUTISMO AREZZO "APS" che conserva la stessa sede legale, lo stesso Codice Fiscale e subentra nei rapporti giuridici e nelle posizioni già in essere a nome dell'Associazione Arezzo Autismo ODV.

Considerato che le modifiche statutarie si sono rese necessarie per adeguare la struttura organizzativa alla normativa in tema di Enti del

Andree Jones
Adone
Santini

Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), considerato, altresì, che l'Associazione Autismo Arezzo ODV è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Toscana Sezione di Arezzo al n.ro 768 con provvedimento del 17 marzo 2016 e considerato infine che lo Statuto approvato in data odierna sostituisce il precedente Statuto già registrato in data 26 maggio 2015 presso l'Agenzia delle entrate di Arezzo con nr.1695 Serie 3, si rappresenta che si provvederà, anche per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato, a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017. Al riguardo il Presidente viene quindi incaricato di porre in essere tutte le attività necessarie alla registrazione del presente atto e al successivo inserimento nel RUNTS.

Nessuno chiede la parola per le varie ed eventuali ed il Presidente alle ore 23,30 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno dichiara chiusa l'assemblea. -ALLEGATO "A" STATUTO

Il Segretario

Luigi Lorenzi

Il Presidente

Andrea Lorenzi



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO

Registrato il 29 GIU. 2022

N. 1821 Vol. 18 Serie 3

Euro ESENTE

L'ADDETTO

Patrizia Biondi

ALLEGATO A



STATUTO

PREAMBOLO

Si premette che l'Assemblea dei soci dell'Associazione Autismo Arezzo ODV con sede legale in Arezzo alla via Duccio di Boninsegna, codice fiscale 92082510519 nell'assemblea del 27 maggio 2022, ha deliberato all'unanimità di modificare ed adeguare lo statuto dell'Associazione alle prescrizioni della normativa riguardante il Terzo settore ed altresì di trasformare l'Associazione Autismo Arezzo ODV in Associazione Autismo Arezzo APS, prevedendo la successione di quest'ultima nei rapporti e nelle posizioni giuridiche di cui l'ODV era titolare. La suesposta volontà è stata dettagliata nel verbale d'assemblea che, unitamente al presente preambolo, è da considerarsi parte integrante del presente statuto.

Art. 1. COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Arezzo Via D. di Buoninsegna n. 8, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Autismo Arezzo - APS" in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo mentre, il trasferimento in città diversa dall'attuale dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Roberto Pizzetti
Rosario Scuto

Giulio Devisoli

Anna Laura
Andrea Fusi

Art. 2. PRINCIPI

L'associazione "Autismo Arezzo APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale come meglio specificate all'art.3.

Art. 3. FINALITÀ

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo la propria attività in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. In particolare:

- a) difende i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo del maggio 1996;
- b) promuove e attua la formazione delle persone interessate alle problematiche dell'autismo (insegnanti, terapisti, volontari, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni, coerentemente con le definizioni internazionali ufficiali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate sull'Autismo, promuovendo strategie d'intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale;
- c) stabilisce rapporti di collaborazione, collegamento e consulenza con enti pubblici e privati per promuovere la creazione di servizi finalizzati a una presa in carico specifica;
- d) opera per creare le condizioni per un'esistenza dignitosa degli individui nel rispetto delle diversità e dei diritti della persona con attenzione particolare ai loro bisogni;
- e) agisce per migliorare la qualità della vita dei familiari e promuovere la piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa degli autistici valorizzandone il ruolo di partner attivi nelle iniziative e gli interventi che li riguardano;
- f) instaura rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non aventi fini di lucro e centri riabilitativi allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

Effettuato il 2°

Renzo Berti

Gioli Denshi

Anna Loren
Andrea

Art. 4 ATTIVITÀ

Tra le attività di interesse generale enunciate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione persegue quelle appresso menzionate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche ai tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 5. ULTERIORI ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto 19/05/2021 n. 107.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'associazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgv.

117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. L'associazione può

Effenne Mercedes
3
Enenne Paul

Stefano Devischi

W. Andreferri

Islen

Enne

esercitare, a norma dell'Art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6. VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività dei volontari è regolata dall'art.12 del presente statuto.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui reti, coordinamenti *et similia* tra associazioni, di cui si condividono finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 7. SOCI

Possono acquistare la qualità di socio dell'associazione coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualità di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. RIGETTO DELLA DOMANDA

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le

Roberto Mando

Giulio De Santis

Assunta

Autef...
Laura...

attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. I nominativi dei soci sono annotati nel libro dei soci dell'Associazione.

Art.11 . QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 12. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa; la decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia inoltrata almeno 3 mesi prima.
- d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli

Roberto Mucchi

Nicola De Santis

Federico Pardi

Adolfo

Luigi Lorenzini

di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Art. 12. VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13. SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli

Peppino Maresca *Giulio De Santis*
6
Antonio Bacci

Andrea Fava
Anna Colaninno

ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14. LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 15. ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato scientifico;
- d) Tesoriere, laddove eletto;
- e) Il Segretario;
- f) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- g) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive, ad eccezione del Segretario che viene designato dal Presidente.

Art. 16. L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ciascun socio ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Leffera Mercedes *Gioli Daniela*
Rosario Sant

Andri
Bruno Belen

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. PROCEDURA DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con indicazione dei punti oggetto di discussione..

Sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. COMPITI

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

Stefano Mercedi

Stefano Mercedi

Stefano Mercedi

Stefano Mercedi

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. FUNZIONAMENTO

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in

prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano e solo per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 22. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il

Roberto Merello

Nicola Devisoli

Francesco Sisti

Andrea Lauer

Luigi Lauer

fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. POTERI

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

Roberto Merenda

Giulio Demicheli

Francesco

Andrea Farnesi

Gianni Colaninno

- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 SURROGA

Nel caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico viene eletto dal Consiglio Direttivo. Svolge funzioni di consulenza e supporto nelle scelte e nelle decisioni adottate dall'Associazione. Possono farne parte professionisti o personalità vicine al mondo dell'autismo in ragione delle loro competenze scientifiche.

Art. 27. PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In

Roberto Merello *Viola Devislini*
11
Francesca

Andrea Pansini
Luca Lorenzini

caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente .

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27. IL TESORIERE

Al Tesoriere, se eletto, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28. IL SEGRETARIO

Il Segretario viene designato dal Presidente. Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29. L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in

Peppino Merello
12

Rosario Paut

Nicola Devisio

Andrea Laneri
Gianni Lohm

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30. REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31. PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Roberto Merello *Stefano Devisoli*
13
Roberto Merello

Andrea Falleri
Roberto Merello

Art. 32. ENTRATE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale dell'associazione è costituito da:

- a) patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 .PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua

Francesco Maccioni
14
Giulio Demicheli
Francesco Paul

Andrea Pansini
Barbara Lorenzini

quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35 . LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 36 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 37. BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, risultino superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Roberto Merello

15

Federico Pelli

Nicola Devislin

Andrea Fauri
Roberto
Fauri

Art. 38 .SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39. NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Andrea Jausi *Roberto Meccola*
Luigi Bolani *Girolamo Deuschli*
Federico Bolani